

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 88/CGF – RIUNIONE DELL'8 GENNAIO 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Avv. Fabio Pesce – Segretario f.f.

- 1) **RICORSO DELL'A.C. BIANCOAZZURRO FASANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 6 GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 1.000 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BIANCAZZURRO FASANO/BARLETTA CALCIO A CINQUE DEL 29.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 242 del 3.12.2008)

La A.C. Biancoazzurro Fasano proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. del 3.12.2008 con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe era stata inflitta la squalifica del campo di giuoco per sei gare effettive con obbligo di disputarle in campo neutro e a porte chiuse oltre all'ammenda di €1.000,00.

A sostegno del reclamo la A.C. Biancoazzurro Fasano sosteneva che il Giudice Sportivo non aveva tenuto conto di circostanze esimenti e attenuanti (come previste dall'art. 13 C.G.S.) in quanto essa avrebbe non solo richiesto preventivamente l'intervento della forza pubblica ma avrebbe altresì ingaggiato una cooperativa privata al fine di prevenire e reprimere eventuali violenze. Sosteneva altresì che il supplemento di verbale arbitrale avrebbe assunto un contenuto "romanzato" e che comunque dallo stesso verbale sarebbe risultato, in forma implicita, come il comportamento della dirigenza fosse stato irreprensibile dinanzi ad uno sparuto gruppo di teppisti che sarebbero i soli responsabili di quanto accaduto. Si soffermava poi sulla ingiustizia del provvedimento in quanto ritenuto eccessivamente oneroso sul piano delle conseguenze economiche che esso comportava.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Dal supplemento del referto arbitrale emergono, con puntuale precisione, fatti di rilevante gravità che hanno messo in pericolo la stessa incolumità dell'arbitro. Non vi sono tracce della effettiva presenza della sicurezza privata (la ricorrente si limita ad esibire solo da due ricevute fiscali di una associazione) nè della cooperazione della intera dirigenza, mentre dallo stesso reclamo affiorano critiche all'operato dell'arbitro. Non ricorrono, pertanto, alla luce della documentazione, le circostanze esimenti invocate nel reclamo e le sanzioni, pertanto, non possono che essere integralmente confermate considerata la oggettiva gravità dei fatti verbalizzati nel supplemento di

referto arbitrale cui deve essere riconosciuto valore probatorio pieno in assenza di vizi logici o gravi contraddizioni.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Biancoazzurro Fasano di Fasano (Brindisi).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. CERVIA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE GALASSI SILVIA SEGUITO GARA CERVIA CALCIO FEMMINILE/CARPISA YAMAMAY NAPOLI DEL 7.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – com. Uff. n. 48 del 11.12.2008)

Con ricorso trasmesso a questa Corte in data 17.12.2008, l' A.S.D. Cervia Calcio Femminile presentava formale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque per i fatti verificatisi in occasione della gara contro il Carpisa Yamamay Napoli disputata in Cervia il 7.12.2008; con la decisione in esame veniva inflitta la squalifica per 6 gare a carico della calciatrice Silvia Galassi.

La sanzione è stata irrogata per effetto del comportamento della stessa calciatrice la quale aveva rivolto una frase gravemente ingiuriosa e discriminatoria per origine geografica nei confronti di un'avversaria con l'aggravante di rivestire il ruolo di capitano della squadra.

A sostegno del reclamo la società eccepiva nel ricorso che si era trattato di un diverbio con una componente della squadra avversaria conseguente a frasi di cui la calciatrice squalificata aveva con certezza percepito il carattere offensivo: ad esse la stessa aveva inteso reagire.

Chiedeva, pertanto, la mitigazione della sanzione.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Appare, infatti, congruo infliggere la pena edittale minima prevista pari a 5 giornate in considerazione del carattere provocatorio ed offensivo delle frasi rivolte dalla calciatrice avversaria alla Galassi, secondo la puntuale ed attendibile ricostruzione dei fatti effettuata anche in sede di discussione orale da parte del reclamante.

V'è, però, da considerare che l'espressione utilizzata dalla stessa Galassi, sebbene preceduta dalla descritta provocazione, costituisce, per costante giurisprudenza federale, una forma di discriminazione in ragione dell'origine geografica del soggetto cui è stata rivolta.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Cervia Calcio Femminile di Cervia (Ravenna), riduce a 5 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Galassi Silvia.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 5 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete